



Direzione centrale Catasto e cartografia

Roma, 17/7/2012
 Prot. n° 35561
 Rif. nota del
 Prot. n°

All'Ufficio provinciale di

Roma

All' Ufficio provinciale di

Firenze

e, p.c.

Alla Direzione Regionale Lazio

Roma

Alla Direzione Regionale Toscana

Firenze

Oggetto: Richiesta di rilascio copia planimetrie relative a stadi superati delle unità immobiliari urbane iscritte negli atti catastali e loro rasterizzazione.

Sono pervenute, dagli Uffici in indirizzo, richieste di chiarimento in relazione alle modalità ed ai costi che l'utenza deve sostenere per il rilascio delle planimetrie non inserite nel *Data base* del C.E.U. relative ad uno stadio dell'unità immobiliare superato da successiva variazione.

Codesti Uffici segnalano, in particolare, il significativo aumento di tale tipologia di richieste da parte dei professionisti, in parte immotivate e comunque in alcuni casi solo parzialmente giustificate dagli adempimenti correlati alle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.

Al riguardo si evidenzia in primo luogo come ogni richiesta di visura o copia delle planimetrie depositate, diverse da quelle associate all'ultimo stadio dell'immobile, deve essere adeguatamente motivata. La motivazione deve avere un contenuto concreto e far riferimento a profili urbanistici ed edilizi fissati a livello regionale, ovvero, ad attività di carattere peritale interessate all'individuazione di particolari profili civilistici mirati a definire questioni contenziose per cui è necessario ricostruire la storia grafica di ciascuna unità immobiliare. In tal caso anche le planimetrie relative agli stadi pregressi, possono essere considerate accessibili e rilasciate secondo le disposizioni vigenti diramate agli Uffici provinciali nel rispetto di quanto rappresentato nella circolare n. 9 del 25 novembre 2003.

Inoltre, pare opportuno segnalare che seppure il servizio di rilascio delle planimetrie risulta menzionato nel Provvedimento dell'Agencia del Territorio del 12 ottobre 2006, costituendo i connessi adempimenti un onere non indifferente a carico dell'Ufficio, alle modalità di rilascio possono essere stabiliti limiti specifici allo scopo di assicurare il buon andamento del servizio in conformità alle previsioni richiamate all'articolo 5, comma 2 del menzionato Provvedimento.

Giova precisare che, per le planimetrie non acquisite su supporto informatico, vigono le modalità di visura connesse alla consultazione cartacea, per le quali non è consentito il rilascio in forma gratuita. Pertanto coloro che hanno interesse, potranno richiedere copia delle planimetrie, secondo le modalità previste per le certificazioni. Nell'ambito degli adempimenti di competenza di ciascun Ufficio dovranno comunque privilegiarsi quelle attività mirate all'aggiornamento dell'archivio planimetrico relativo all'ultimo stadio dell'unità immobiliare, anche in considerazione delle previsioni richiamate all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi".

Tanto premesso, le richieste in oggetto avanzate dai soggetti legittimati sono trattate secondo le seguenti modalità:

1. per le planimetrie presenti nella banca dati informatizzata, si prosegue secondo la prassi ordinaria che ne prevede il rilascio gratuito;
2. per le planimetrie reperibili "esclusivamente" in forma cartacea, presentate successivamente alla data di impianto e associate ad uno stadio censuario non superato, è consentito il rilascio in forma gratuita previa rasterizzazione dell'immagine;
3. per le planimetrie, reperibili "esclusivamente" in forma cartacea, relative a stadi superati dell'unità immobiliare, comunque presenti nell'archivio censuario informatizzato, si procede, a fronte di motivata richiesta come sopra specificato, dapprima al rilascio della copia conforme secondo le modalità previste per la certificazione previo pagamento del tributo speciale e dell'imposta di bollo, secondo le quantificazioni vigenti. Contestualmente a tale adempimento l'Ufficio procede alla rasterizzazione dell'immagine ed alla relativa associazione all'identificativo presente nella banca dati censuaria.
4. per le planimetrie cartacee precedenti alla data di impianto e relative a stadi superati dell'unità immobiliare, richiamati solo nei modelli 55 (schede di partita), il rilascio avviene sempre in modalità differita, previo pagamento del tributo e dell'imposta di bollo sopraindicati; per tale tipologia di elaborati grafici, non si procede alla rasterizzazione, considerate le difficoltà connesse alla mancata informatizzazione del correlato stadio negli atti censuari.

Gli Uffici provinciali in indirizzo potranno adottare specifiche modalità organizzative da attivare in sede locale per disciplinare, garantendo comunque l'erogazione dei servizi, le richieste relative alle fattispecie richiamate ai punti 3 e 4, anche prendendo contatto diretto con le Organizzazioni professionali e gli Enti locali interessati.

Al riguardo pare utile evidenziare che le planimetrie catastali antecedenti la fase di entrata in conservazione del Catasto Edilizio Urbano, che per gli Uffici provinciali in indirizzo è stata fissata al 1° gennaio 1962 con decreto del Ministro delle Finanze del 4 dicembre 1961, sono da considerarsi di esclusivo ausilio alle attività di classamento.

Sulla base delle considerazioni sovraesposte gli Uffici in indirizzo vorranno rendere note le proprie determinazioni alle Organizzazioni e agli Enti ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali, che ordinariamente costituiscono gli interlocutori istituzionali per gli adempimenti richiamati nella presente nota.

IL DIRETTORE
(FRANCO MAGGIO)

